

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

61.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO ENRICO MORO**

## INDICE

|   | PAG.    |  | PAG.   |
|---|---------|--|--------|
| <b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):  |         | ALPINI RENATO . . . . .                        | 14, 15 |
| Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1973-B); |         | AULETA FRANCESCO . . . . .                     | 13     |
| CUOJATI ed altri: Modifica delle norme concernenti trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (2701) .   | 3       | BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO . . . . .          | 13     |
| RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3, 4, 7 | PIRO FRANCO . . . . .                          | 7, 16  |
| MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> . . . . .  | 8, 16   | ROSSI DI MONTELERA LUIGI . . . . .             | 10, 16 |
|   |         | RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .                   | 8      |
|   |         | SERRENTINO PIETRO . . . . .                    | 9      |
|   |         | TRIVA RUBES . . . . .                          | 16     |
|   |         | USELLINI MARIO, <i>Relatore</i> . . . . .      | 3, 15  |
|   |         | VISCO VINCENZO . . . . .                       | 11, 13 |
|   |         | VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> | 6      |
|   |         |  | 13, 15 |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,30.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (Approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato) (1973-B); e della proposta di legge Cuojati ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (2701).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita », già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1985 e modificato dal Senato nella seduta del 25 luglio 1985; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuojati, Reggiani, Belluscio e Ghinami: « Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto ».

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. La proposta di legge n. 2701, abbinata al disegno di legge n. 1973-B, presentata in ritardo rispetto alla discussione in prima lettura in Aula del gruppo di provvedimenti concernenti le liquidazioni, non si distacca, sostanzialmente, da provvedimenti analoghi, ritenuti non accettabili nel corso del-

la precedente discussione. Essa prevede infatti di anticipare il prelievo dell'imposta mano a mano che l'accantonamento viene effettuato presso l'azienda, con il risultato di assoggettare a tassazione un reddito di cui il lavoratore interessato non ha fruito. Ciò comporta una variazione del regime di prelievo fiscale sui redditi da lavoro, dal momento che viene a configurarsi una tassazione non di cassa ma di competenza. Il relatore esprime pertanto parere contrario sulla proposta in questione e favorevole, invece, al testo del provvedimento del Governo n. 1973-B del quale desidero illustrare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 è rimasto invariato. All'articolo 2 è stato più opportunamente chiarito che l'importo dell'indennità di fine rapporto si deve intendere al netto e prima della riduzione delle 500 mila lire; il che equivale a dire che per importo netto della somma s'intende quello dell'indennità prima di aver effettuato l'abbattimento. Determinata l'aliquota sull'importo netto, essa si applica sulla somma risultante dopo che al medesimo sono state detratte le 500 mila lire. Sempre all'articolo 2, è stato soppresso il terzo comma eliminando il principio che consentiva di tassare le varie indennità determinando l'aliquota sulla maggiore tra di esse. Questo criterio è stato sostituito con l'intento di semplificare, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, la determinazione dell'aliquota tra enti che corrispondono indennità a diverso titolo. È stato inoltre specificato che nell'ambito della pubblica amministrazione il passaggio da un ente erogatore di una indennità aggiuntiva ad un altro ente in costanza di rapporto di lavoro configura la ipotesi di anticipo di quelle somme che l'ente può aver accantonato. Ad esempio, se un dipendente del Ministero delle fi-

nanze passa ad un altro ministero, il rapporto con il fondo costituito presso il primo viene a cessare. Dovendo poi stabilire quale criterio seguire nel caso di un passaggio ad altra amministrazione si è stabilito che l'aliquota verrà applicata come specificato al primo comma e che come eccezione e deroga esso ha valore anche per le stesse indennità. In sostanza, si chiarisce che la questione riguarda la cessazione del rapporto con l'ente erogatore e non la cessazione del rapporto di lavoro, questione che difficilmente può porsi per i rapporti di lavoro tra privati, a meno che non si verifichi nell'ambito di uno stesso gruppo che abbia gli stessi fondi di assistenza...

**PRESIDENTE.** Le 500 mila lire si de-  
traggono una volta sola?

**MARIO USELLINI, Relatore.** Sì, ma sull'indennità di fine rapporto. Sempre all'articolo 2, è stata poi introdotta una modifica al quinto comma: si è voluto valutare e considerare il regime sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti stabilendo che l'imposta si applica, salvo conguaglio, e a norma del primo comma, all'atto della liquidazione definitiva. È opportuno chiarire che sulle anticipazioni l'imposta viene applicata determinando la aliquota non sull'ammontare dell'importo accantonato, ma sull'ammontare dell'importo che viene anticipato.

Per le anticipazioni, che in certe condizioni i lavoratori dipendenti possono chiedere fino alla misura del 70 per cento, l'aliquota si determina sull'importo anticipato ed essa serve a determinare una imposta che è poi liquidata in fase d'acconto. Un'ulteriore modifica prevede che, sui redditi di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'imposta sia applicata, salvo conguaglio, con l'aliquota minima della tabella IRPEF. Tale ipotesi si verifica quando le indennità, per esempio di buonuscita, sono anticipate in dipendenza del rapporto di lavoro. Si tratta di stabilire il criterio da

seguire al momento dell'anticipazione: si è prevista la possibilità di procedere secondo il criterio già descritto. Successivamente (sempre all'articolo 2) vi è una modifica dovuta a coordinamento, essendosi precisato che si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 14, e non al terzo.

Al quinto comma dell'articolo 4 la modifica introdotta non fa che rendere esplicita una formula che si poteva ritenere implicita. Si è aggiunto che la istanza per ottenere la riliquidazione può essere presentata « anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi ».

All'articolo 5 è stata apportata la modifica forse più vistosa. In base ad essa viene introdotto il diritto alla riliquidazione dell'imposta per chiunque abbia percepito l'indennità di fine rapporto a partire dal 1° gennaio 1980 anziché dal 1° gennaio 1983. In base a tale modifica vi dovrebbero essere circa un milione e mezzo di riliquidazioni in più da effettuare.

All'articolo 6 la ritenuta a titolo d'imposta sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita è stata portata dal 15 al 12,5 per cento. Nel secondo comma dello stesso articolo è stato chiarito che le imprese assicuratrici devono versare le ritenute in questione entro il 30 aprile anziché entro il 31 marzo. È stato inoltre aggiunto un quarto comma che prevede che « le rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono imponibili per il 60 per cento del loro ammontare ». Tale materia fu lungamente dibattuta alla Camera, e si decise di non introdurla su esplicita richiesta del Governo e con un consenso quasi generale in quanto si prevede che sarebbe rientrata fra i compiti della Commissione speciale incaricata della riforma del sistema pensionistico. Devo sottolineare che la decisione del Senato potrebbe in futuro metterci in difficoltà, dovendo modificare il regime qui definito attraverso soluzioni più omogenee e più generali.

Vorrei soffermarmi brevemente su tale argomento. Stabilito che lo stesso Governo aveva riconosciuto come il regime del-

le rendite relative ai contratti di assicurazione sulla vita subiva, per la parte dei capitali conferiti, un regime di doppia tassazione, si riteneva necessario individuare un criterio per ridurre il prelievo. Occorre anzitutto dire che quando la rendita viene elevata per il versamento di una serie di premi per la costituzione di un capitale differito, se i premi versati sono di importo non superiore al minimo che gode della franchigia fiscale, l'intero capitale trasferito per costituire la rendita non ha mai scontato l'imposta. Non si capisce allora perché bisogna dare un ulteriore sgravio del 40 per cento. Lo dico perché questa ipotesi potrebbe essere equiparata a quella della costituzione di una normale pensione. Fino a quando l'accantonamento non superi i 2 milioni e mezzo annui, la stessa pensione erogata dall'INPS dovrebbe godere — visto che questi 2 milioni e mezzo non sono tassati per i contributi — lo stesso beneficio dell'abbattimento del 40 per cento. In caso contrario ci troveremmo di fronte a distorsioni non so quanto compatibili con principi di equità. Sono questi i motivi per i quali mi sembra doveroso raccogliere l'invito del Governo a non intervenire nella materia in questa fase e a rimandare l'esame al termine dei lavori della Commissione speciale incaricata della riforma del sistema pensionistico. In quel momento potremo meglio prevedere quali possano essere le forme più idonee per realizzare un sistema omogeneo evitando di istituire regimi fiscali diversi per i diversi trattamenti pensionistici. Credo infatti che potrebbe essere utile riservare la franchigia di due milioni e mezzo solo nel caso di costituzioni di rendite e non in quello di capitali differiti. Sono queste le ragioni per le quali esprimo parere negativo nei confronti di tali modifiche.

Quanto al quinto ed ultimo comma dell'articolo 6, devo dire che con esso si vorrebbe dare ai lavoratori dipendenti la possibilità di fruire del sistema di ritenute da parte del sostituto d'imposta per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita da essi stipulate. Di tale questione si era discusso alla Camera ma limitata-

mente alle assicurazioni stipulate dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti, nell'ambito dei contratti collettivi o di accordi aziendali. La norma introdotta al Senato configura invece la fattispecie dell'intervento del sostituto d'imposta per qualsiasi assicurazione stipulata dal lavoratore dipendente. Tale norma è totalmente ingestibile, con carico di oneri e di responsabilità, anche penali, per i sostituti di imposta che sono eccessivi configurandosi come un servizio reso a terzi, non si capisce a quale titolo.

Si assumono a carico del datore di lavoro responsabilità amministrative ed anche penali, con riferimento alle ritenute, estremamente delicate, in quanto riguardano documentazioni e situazioni che non sono a diretta conoscenza del datore di lavoro.

Considero questa strada la peggiore da seguire e non so anche dal punto di vista dei principi se sia possibile imporre tale onere al datore di lavoro; ripeto che si configurerebbe in tal caso un servizio reso a terzi, stabilendo — non si capisce a quale titolo — che i datori di lavoro provvedono alla liquidazione di imposta, ciò che spetterebbe all'amministrazione o all'interessato.

Qualora si volesse mantenere la soluzione, sarebbe auspicabile ritornare ai criteri dibattuti in questa sede, e lasciare al Governo la possibilità di emanare decreti per la sola ipotesi di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro per i propri dipendenti, riducendo in tal modo le difficoltà esistenti.

All'articolo 7, introdotto dal Senato, si introduce una graduazione nel tempo per i periodi di liquidazione di imposta al fine di rendere compatibile il provvedimento con le esigenze di copertura, che sono nate a seguito della retrodatazione al 1° gennaio 1980 del diritto alla riliquidazione per chiunque abbia ricevuto da quella data l'indennità di fine rapporto. Con l'articolo 8 viene mantenuta l'indicazione contenuta nel testo precedente, per cui l'onere derivante dall'attuazione della legge è valutato in 280 miliardi per i primi tre anni, mentre viene lasciato aper-

to per il periodo successivo il problema in termini di copertura futura.

Al termine della mia esposizione desidero esprimere alcune valutazioni. In primo luogo, il dibattito parlamentare svoltosi al Senato, in Commissione e in Aula, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi tentativo di trovare una più larga intesa, sia pure a costo di qualche sacrificio, tentativo invece esperito in questo ramo del Parlamento. Ciò ha condotto, come risulta dalle dichiarazioni rese dai senatori in Aula, ad una sorta di politica « degli emendamenti per dispetto », che ha comportato un aggravio ulteriore a carico del bilancio dello Stato; ciò deve essere valutato non solo in termini economici, ma anche dal punto di vista degli aggravii amministrativi scaturenti dalla normativa in esame.

Proporrei ai colleghi di considerare questo aspetto e di valutare se, utilizzando alcune indicazioni del Senato, non sia possibile ricercare soluzioni più larghe, condivisibili, tali da consentire una riduzione dell'eccessiva onerosità; in tal senso sarebbe certamente opportuno rinviare la normativa riguardante le rendite percepite in dipendenza dei contratti, sulla quale esprimerò comunque il voto contrario.

**BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze.** Desidero in primo luogo ringraziare il relatore, che con la consueta acutezza e precisione ha illustrato le modificazioni apportate dal Senato. Come egli avrà certamente rilevato, le sensibili variazioni relative alla parte assicurativa e alla retrodatazione sono state introdotte, sebbene il Governo le avesse sconsigliate e avesse difeso con una certa insistenza il testo della Camera intervenendo più di una volta.

Alcune delle modificazioni precedenti sono di origine governativa. Mi riferisco al chiarimento di una certa importanza introdotto all'articolo 5: mentre la formulazione precedente faceva ritenere che chi avesse un contenzioso dovesse andare sempre alla conclusione della lite — potendo solo in quella sede farsi liquidare l'indennità —, secondo la dizione attuale chi, in pendenza di ricorso, presenta domanda può scegliere

re come tutti gli altri la via amministrativa, che risulterà certamente più rapida.

Un'altra modifica di origine governativa concerne l'articolo 2 anche se può comportare qualche rischio (e certo, di fronte ad una precisa intenzione di eludere la norma esiste sempre la possibilità di farlo). La scelta compiuta dipende dalla necessità che la pubblica amministrazione arrivi a liquidare queste somme; diversamente, la ricerca puntuale avrebbe determinato difficoltà praticamente insormontabili, dati i ritardi che anche in questa materia si sono venuti registrando.

In ordine alle altre parti del provvedimento, il Governo si rimette veramente alla Commissione, in quanto il Senato stesso non ha sollevato questioni di principio insuperabili, come in altre occasioni è accaduto.

Quali sono le modifiche che il Governo ha cercato di evitare? Anzitutto lo spostamento al 1980 della data della riliquidazione, per la ragione tante volte ripetuta che l'amministrazione non è in grado di procedere a queste liquidazioni; dopo averla bloccata per due-tre anni sul condono si rischia ora di commettere lo stesso errore per le imposte dirette, spesso per cifre del tutto irrilevanti, quasi puntigliose e senza contenuto economico. Fortunatamente la norma, con la quale si cercava di ovviare alla mancanza di copertura, scaglionandola negli anni e rinviando il problema al 1988, riduce notevolmente l'impatto, almeno al momento immediato; tuttavia, il Governo prega di valutare se non sia il caso di ritornare al testo della Camera.

A giudizio del Governo e mio personale, la modifica più pericolosa riguarda le rendite vitalizie; come giustamente osservava il relatore, la materia è in corso di esame da parte di una apposita Commissione della Camera, per cui si finisce per anticipare qualcosa su una disciplina che ancora non abbiamo la possibilità di conoscere. La percentuale del 60 per cento può essere del tutto insufficiente o eccessiva, in quanto in tutti i casi in cui è già prevista la detrazione di due milioni e mezzo, abbiamo un 40 per cento di non

imponibile che viene a raddoppiarsi. Nei casi in cui questa detrazione non ci fosse, quella percentuale potrebbe risultare insufficiente. I contributi INPS non sono tassabili né a carico del lavoratore né a carico dell'INPS, e quindi non c'è attinenza con il caso di specie. Il principio è comunque assai pericoloso ed il mio giudizio è fortemente negativo.

Il Governo giudica altresì impraticabile o comunque eccessiva la norma per la quale nella dichiarazione del modello 101 e nella liquidazione dell'imposta il datore di lavoro dovrebbe controllare la documentazione che gli viene data dal lavoratore anche in materia di deduzioni per i premi assicurativi. E poiché nella norma stessa è demandata al ministro la facoltà di stabilire con decreto le modalità cui i soggetti interessati dovranno attenersi, non ho difficoltà a dire che farò il possibile per rinviarne l'emanazione, anche se mi si accuserà poi di omissione di atti d'ufficio.

Tralascio la questione relativa ai premi pagati dal datore di lavoro per obbligo di contratto collettivo o aziendale, questione sulla quale avevo proposto un'emendamento che ho poi ritirato di fronte alla insistenza dei senatori.

Se la Commissione ritiene di licenziare il testo del provvedimento così come è stato emendato — cioè con imperfezioni notevoli — il Governo ne prenderà atto senza fare drammi, come del resto ha fatto al Senato. Se invece la Commissione riterrà di apportare delle modifiche, il Governo suggerisce, in particolare, di sopprimere le norme sulle rendite vitalizie nonché l'ultimo comma dell'articolo 6.

Per quanto riguarda poi la questione dell'aliquota sui capitali assicurativi, ridotta dal 15 al 12,50 per cento, non credo che rivesta così grande importanza e che meriti un irrigidimento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FRANCO PIRO.** Desidero anzitutto ricordare che la materia in discussione è già stata ampiamente dibattuta in Commissio-

ne e come gruppo socialista abbiamo opportunamente sceverato le diverse ipotesi emerse sia in occasione della presentazione di proposte di iniziativa parlamentare sia in occasione del provvedimento di iniziativa del Governo e per il quale la Corte costituzionale, con apposita ordinanza, ha ribadito che il provvedimento deve mantenere fermo il principio di evitare ingenti disparità di trattamento fra previdenza obbligatoria e previdenza volontaria.

A questo proposito, talune modifiche introdotte dal Senato vanno senz'altro mantenute, su altre invece non concordiamo. In particolare, intendo riferirmi alla detassazione delle rendite vitalizie che, come hanno ricordato il relatore ed il Governo, rischia di mettere il carro davanti ai buoi. Quale relatore al provvedimento di riforma al sistema pensionistico aggiungo, anzi, che il lavoro svolto su quel tema non avrebbe più alcun senso se mantenesimo le modifiche introdotte dal Senato. Dunque, ritornare al testo della Camera è quanto mai opportuno a nostro avviso, proprio per evitare di essere noi stessi a sancire un principio di contrapposizione tra il sistema pubblico e quello privato. La previdenza integrativa non può essere sostitutiva di quella pubblica se non si vuol tornare indietro di cento anni, se non si vuol tornare a prima di Bismarck.

Per le ragioni su esposte il gruppo socialista intende sottolineare il proprio dissenso alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 6, ed in particolare alla riduzione della ritenuta, a titolo di imposta, dal 15 al 12,50 per cento. L'onorevole Visentini ha invitato la Commissione a non irrigidirsi su questa questione dal momento che, a suo avviso, tra le due percentuali non c'è molta differenza. Ricordo però che l'aliquota del 15 per cento fu il frutto di una ragionata mediazione fra la aliquota del 18 per cento — alla quale aderimmo assieme ai colleghi del gruppo comunista — e quella iniziale del 12,50 per cento. Se la Commissione ritenesse di accettare la percentuale proposta dal Senato, il gruppo socialista tornerebbe alla sua ipotesi originaria, cioè all'aliquota del 18 per cento.

Per quanto poi riguarda il discorso relativo alla retroattività al 1980, va ricordato che al Senato la modifica è passata per la differenza di un voto e che il senatore Felicetti sostenne che il gruppo comunista era favorevole al mantenimento del testo della Camera. Non comprendo quindi il motivo di questa retrodatazione « a dispetto ».

Per le ragioni su esposte, il gruppo socialista concorda con la relazione dell'onorevole Usellini.

**La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 17,25.**

GIUSEPPE RUBINACCI. Ho ascoltato con attenzione la puntuale relazione del collega Usellini che indubbiamente ci ha dettato modo di comprendere con chiarezza le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 1973. Desidero comunque ribadire la nostra posizione di totale contrarietà al provvedimento. Noi non vogliamo equità nelle tassazioni se ciò significa tassare le assicurazioni: noi, vogliamo un'equità che si esprima attraverso la totale detassazione delle indennità di fine rapporto.

Fermi restando sulle nostre posizioni, ci domandiamo se il provvedimento che stiamo per varare sia esattamente rispondente alle norme costituzionali. Dato che consideriamo le indennità di fine rapporto come una forma di previdenza (quindi non tassabili) ci chiediamo per quali motivi la Corte costituzionale — anche attraverso un intervento del suo nuovo presidente — continui ad avanzare minacce anziché emanare la sentenza. Ritengo che sia opportuno, comunque, attendere la sentenza della Corte prima di legiferare. Devo però far notare che, dopo l'ordinanza della Corte del 20 giugno 1984, pur essendo passati più di 13 mesi, la sentenza non è intervenuta.

Per quanto riguarda le modifiche adottate dal Senato, ho notato con piacere che sia il ministro sia il relatore le hanno ritenute non migliorative. Il nostro grup-

po ritiene che solo una di esse sia positiva. Mi riferisco alla riduzione dell'aliquota sui capitali assicurativi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PAOLO ENRICO MORO

GIUSEPPE RUBINACCI. Il Senato, non è riuscito a migliorare il provvedimento eliminando le disparità che in esso sono contenute. Cito, per esempio, la non omogeneità della tassazione per quanto riguarda il risparmio (in un caso forzoso, nell'altro volontario). Io credo che dovrebbe essere incentivato il risparmio volontario; credo anche che sia incostituzionale lo stesso principio della tassazione del risparmio.

Il problema deriva da una carenza dello Stato, e mi meraviglio che i partiti della sinistra non tengano conto di questo fatto: molte volte essi sono pronti a rinunciare ai loro principi pur di portare quattro soldi — perché di ciò si tratta — alle casse dello Stato.

Colgo l'occasione per sottolineare che troppo spesso non abbiamo la possibilità di verificare quali possano essere i vantaggi e gli svantaggi di determinate situazioni; molte volte dobbiamo affidarci ad « atti di fede » verso quanto viene affermato dai ministri e dalla stampa. Tra le carenze di cui soffre il Parlamento, onorevole ministro, vi è anche quella, enorme, di non consentire alle sue Commissioni di avere dati certi o di poterli recepire direttamente. Lo Stato dichiara bancarotta per l'INPS che, dopo aver percepito tanti ed onerosi contributi, non è più in grado di fare fronte al pagamento delle pensioni al punto che si suggerisce di elevare l'età pensionabile o di ridurre le pensioni stesse, auspicando un versamento ulteriore da parte dei lavoratori per consentire ai pensionati di poter sopravvivere (perché di sopravvivenza, o di modestissime condizioni di vita, si tratta).

Alla luce di queste considerazioni, sapendo che l'istituto di previdenza si troverà in questa condizione e volendo stimolare il lavoratore dipendente ed autonomo



a provvedere direttamente oltre a quanto ha già provveduto attraverso un enorme sacrificio rappresentato dalla contribuzione pagata all'istituto medesimo, mi domando come si possa pensare che il provvedimento in esame risponda ai requisiti di costituzionalità previsti, in particolare, dall'articolo 47 della Costituzione.

Mi chiedo come si possa concepire la possibilità di ulteriori sacrifici per provvedere ad una integrazione della pensione senza neppure ottenere determinate detrazioni fiscali. Mi riferisco in particolare a quanto detto per altre ragioni dal ministro, quando si è soffermato sulla questione delle rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione; non comprendo, infatti, per quale motivo queste dovrebbero essere imponibili nella misura del 60 per cento, quando secondo logica dovrebbe valere il principio della totale esenzione d'imposta.

In ordine agli anticipi percepiti sulle indennità di fine rapporto, si parla di una aliquota minima ricavata dalla tabella IRPEF del 18 per cento, con successivo pagamento del conguaglio al momento dell'intera liquidazione. Considerando in base alle ultime statistiche il reddito medio da lavoro, se mediamente l'indennità di fine rapporto viene accantonata nella misura di una mensilità per anno, la percentuale prevista risulta eccessiva.

Analizzando i motivi per cui vengono richiesti questi anticipi sulle liquidazioni possiamo constatare che la ragione va ricercata nella volontà di reperire mezzi per far fronte a determinati impegni, impegni che molte volte sono di carattere eccezionale, ma che spesso servono a fornire la somma necessaria per stipulare un compromesso relativo all'acquisto di una casa; desidero a questo proposito ricordare che esiste un provvedimento sull'acquisto della prima casa assegnato alle Commissioni VI e IX, ma non ancora preso in esame.

Se la ragione fondamentale di questa scelta è quella ora illustrata, mi domando per quale motivo non si possa decidere che la tassazione venga pagata definitivamente alla fine, dal momento che si dà

per scontato che quegli anticipi dovrebbero essere depurati della metà dell'indennità di fine rapporto annuale, la quale deve essere accantonata proprio in virtù del disegno di legge che stiamo per approvare.

Non ritengo, pertanto, che il provvedimento sia stato migliorato dal Senato mantenendo un carattere punitivo e non considerando i progetti di legge che sono *in itinere* nei due rami del Parlamento.

Così come rilevato dal relatore e dal Governo, la norma introdotta dal Senato in ordine ai sostituti di imposta comporta un carico eccessivo di oneri di responsabilità, anche di natura penale; a questo proposito abbiamo investito il Ministero, senza ricevere alcuna risposta, e ci siamo resi interpreti di tale necessità presentando una proposta di legge tesa ad eliminare un comma dell'articolo 6 della legge Formica che va sotto il nome di manette agli evasori ».

Per le ragioni illustrate ritengo che il provvedimento non risponda alla volontà della nostra parte politica né a quella espressa dall'intera Commissione in ordine alla introduzione di certi meccanismi anomali, non sufficientemente considerati o regolamentati; pertanto ribadisco l'opportunità di attendere la sentenza della Corte costituzionale, così da consentire al Parlamento di legiferare in conformità ai principi fondamentali.

PIETRO SERRENTINO. Desidero affrontare uno dei punti che avevano stimolato il mio dissenso già durante la votazione in Aula, a seguito della presentazione di un emendamento tendente a maggiorare la tassazione per i capitali corrisposti a seguito di contratto di assicurazione sulla vita. La mia posizione recepiva il limite che avevamo stabilito in Commissione del 12,50 per cento (nonostante in Commissione la percentuale proposta fosse stata del 18 per cento), proprio perché pensavamo di muoverci nella logica della tassazione dei titoli obbligazionari. Devo altresì ricordare ai colleghi che per quei capitali l'esonero dalla tassazione derivava da provvedimenti legisla-

tivi che avevano scopi precisi e che le detrazioni annuali concesse sono state ritoccate per favorire una certa forma di previdenza e di risparmio integrativo dei lavoratori autonomi ma soprattutto per favorire i lavoratori dipendenti. Oggi procediamo invece sulla strada di una penalizzazione.

Sulla determinazione dell'aliquota per i capitali assicurativi concordo con quella fissata dal Senato ed aggiungo altresì che qualora la maggioranza si pronunciasse per il ritorno ad una percentuale superiore aderirò alle iniziative atte a riportare in aula il provvedimento, così che appaiano chiare all'opinione pubblica le responsabilità che ognuno di noi intende assumersi.

Per quanto riguarda la imposizione del 60 per cento dell'ammontare delle rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (introdotta dal Senato), credo di condividere la logica che è stata seguita in quella sede, cioè di non penalizzare chi dovesse chiedere una restituzione uniforme di rendite anziché di capitale. Riesco comunque anche a comprendere il discorso tecnico dell'onorevole Usellini quando paragona quella rendita vitalizia ad altrettante pensioni erogate a seguito di esoneri sui contributi versati ma ugualmente tassate al 100 per cento.

Per quanto riguarda le liquidazioni, il relatore ha ricordato che per i dipendenti il sistema degli accantonamenti era stato modificato a seguito di apposita normativa e che conseguentemente tutto il sistema doveva essere riconsiderato al fine di restituire le differenze determinate da quelle disposizioni di legge. La retrodatazione è stata prevista dal 1° gennaio 1980, cosa che ha generato legittime preoccupazioni essendo stata di gran lunga superata la determinazione del costo dell'intera operazione. Lo stesso Governo ha espresso perplessità, ma credo che potremmo ancora trovare termini concreti ed accettabili, quale quello del maggio 1982 indicato nella legge n. 297. Dichiariamo quindi la nostra disponibilità sostanziale a discutere concretamente su

questo punto nonché sugli altri che non trovano il generale consenso della Commissione, purché il dibattito sia produttivo ai fini dell'iter legislativo e nel rispetto delle esigenze sottolineate dal nostro gruppo. In caso contrario, prenderemo gli atteggiamenti più opportuni per esplicitare in aula quelli che sono i nostri intendimenti nei confronti di questo provvedimento.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, onorevoli colleghi, già in più sedute abbiamo discusso di questo complesso provvedimento che ha avuto modo, via via, di arricchirsi di ulteriore materia: partito dalle indennità di fine rapporto, per analogia e per una comprensibile richiesta di equiparazione di trattamento, ha finito con l'occuparsi anche del settore assicurativo e delle polizze vita. Ed oggi ci troviamo di fronte ad un ulteriore allargamento della materia relativamente alle rendite vitalizie percepite in conseguenza di contratti di assicurazione, materia sulla quale, per altro, già avevamo avuto modo di soffermarci.

Ci troviamo dunque con un provvedimento parzialmente modificato. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore Usellini per la precisione con la quale ci ha ragguagliato sulle modifiche adottate al Senato e per l'analisi da lui compiuta sul merito dei singoli punti. Vorrei dire brevemente che, mentre non mi pare possano sorgere particolari problemi in relazione all'articolo 2, qualche osservazione è stata già sollevata sugli articoli 5 (relativo ai termini di retroattività del rimborso), 6 (relativo all'aliquota di imposta sulla polizza vita) e in particolare sul comma relativo alle rendite vitalizie. Riguardo all'ultimo comma sono state avanzate osservazioni di carattere tecnico relativamente alla funzione sostitutiva che il datore di lavoro si troverebbe a dover assumere.

Su ciascuna di queste materie potremmo riaprire un dibattito che ci porterebbe ad un nuovo, complesso esame della materia. Devo subito dire che su alcuni di

questi punti il nostro gruppo aveva già preso posizione nel corso del precedente esame in prima lettura. A queste prese di posizione avevamo rinunciato in un quadro di accordo complessivo.

Ricordo che, per quanto riguarda la retroattività dei rimborsi, si era ampiamente discusso su tesi giuridiche più che su quelle politiche. L'obiettivo era quello di trovare un riferimento giuridico dal quale far derivare il termine *a quo* per il diritto al rimborso. Si era anche discusso, in termini di opportunità giuridico-costituzionale, in relazione agli uguali trattamenti da riservare a soggetti che si fossero venuti a trovare nelle medesime situazioni. Da parte di alcuni colleghi era stato proposto un termine di retroattività abbastanza ampio; si era poi trovata una soluzione intermedia corrispondente — si può dire — ad alcune ragioni di carattere giuridico e ad altre di carattere parlamentare.

Il Senato ha ritenuto di dover dare nuova sistemazione a questa materia facendo retrocedere il termine di altri tre anni. Mi sembra anche che, su proposta del Governo, sia stata introdotta una norma tendente a scaglionare i rimborsi in modo da evitare i problemi derivanti dall'allungamento dei termini.

Per quanto riguarda le rendite vitalizie ripeto che il nostro gruppo si era espresso favorevolmente rispetto alla necessità di trattare tale materia in modo equilibrato nei confronti delle altre forme di polizze sulla vita. Le modifiche introdotte, effettivamente pongono qualche interrogativo in relazione ad alcune singole fattispecie, ma credo vadano comunque nella direzione che era stata in qualche modo prospettata.

Onorevoli colleghi, molte sono le categorie che da lungo tempo aspettano questo provvedimento e che hanno fatto affidamento sulle promesse che il Parlamento ha rivolto alla cittadinanza su alcuni problemi che sono di diritto; a tal punto sono di diritto, che, con il provvedimento in questione, stiamo tentando di evitare una pronuncia in sede giurisdizionale che potrebbe avere conseguenze

estremamente gravi sia per gli aventi diritto ai vantaggi in questione, sia per l'erario, in quanto si aprirebbe una falla di difficile sistemazione. Avanzo dunque la proposta di approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Il nostro gruppo si rende conto dei dubbi che potrebbero essere sollevati su singole fattispecie applicative, ma ritengo che, per quanto riguarda i problemi relativi alle dichiarazioni che il datore di lavoro dovrebbe effettuare, potremmo intervenire successivamente. L'importante è approvare in tempi brevi il provvedimento. Ricordo che vi è una delega al ministro delle finanze affinché egli emani un decreto di applicazione; attraverso tale strumento si potrebbe ovviare agli inconvenienti eventualmente insorti. Colgo l'occasione per ringraziare il ministro Visentini per la disponibilità dimostrata all'inizio della seduta ad accogliere l'eventuale decisione di questa Commissione di approvare il provvedimento nella sua attuale formulazione.

A nome del gruppo democristiano domando ai colleghi se sia possibile aderire alla mia proposta attraverso un largo accordo, in mancanza del quale ho l'impressione che il provvedimento rischi di tornare in alto mare.

VINCENZO VISCO. Signor presidente, penso che tutti noi dobbiamo avere grande pazienza nel discutere, per l'ennesima volta, di questo provvedimento. Vorrei ricordare che di tale provvedimento abbiamo discusso per un intero anno sviscerandone tutti i possibili aspetti. Avevamo già affrontato le questioni poste al Senato e avevamo ritenuto di risolvere il problema in un certo modo. Ritengo che la soluzione adottata in prima lettura fosse abbastanza equilibrata e meditata. Adesso, dopo le modifiche adottate dal Senato, ci ritroviamo a dover ricominciare il discorso da capo. Mi limiterò dunque a poche osservazioni sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Sulla questione della retrodatazione — come i colleghi ricorderanno — l'onorevole Minervini ed io avevamo adottato

un atteggiamento scettico in quanto ritenevamo che, qualunque fosse la soluzione prescelta, si sarebbe dato luogo comunque a questioni di costituzionalità o a contenziosi. Ritenevamo che, tutto sommato, si potesse accettare la prima proposta del Governo. In seguito ad altre ipotesi prospettate, aventi una loro razionalità, era stata scelta una soluzione diversa che a mio avviso era abbastanza equilibrata. Non entro nel merito delle modifiche apportate al Senato, ma esse mi sembrano abbastanza arbitrarie sul piano concettuale. Sono sicuro che questa proposta non sarebbe stata avanzata se da altri gruppi non fossero pervenute altre proposte di modifica al provvedimento. Comunque, in ordine alla retrodatazione al 1980 l'unico vero problema — oltre a quelli di merito, sui quali sentirò le posizioni dei colleghi — riguarda l'assenza di una copertura. Il rinvio ad esercizi futuri, infatti, costituisce un classico esempio di aggiramento contabile, che potrebbe giustificare il rinvio alle Camere con messaggio da parte del Presidente della Repubblica.

Condivido sostanzialmente la posizione espressa dagli altri colleghi e in particolare dall'onorevole Piro. Avevamo cercato di avviare un processo di riduzione della base imponibile per le liquidazioni soprattutto considerando che andiamo incontro ad un'ipotesi di costituzione di fondi integrativi di pensione in esenzione d'imposta e di un sistema trasparente ed organico di previdenza integrativa.

Desidero ricordare ai colleghi che l'istituto delle assicurazioni sulla vita usate a fini previdenziali è improprio; trattandosi di un modo surrettizio di perseguire un fine giusto, non esiste alcun motivo logico per mantenere un certo tipo di agevolazione nel momento in cui ci si accinge a costituire i fondi pensioni. Poiché le rendite da quelli prodotte saranno tassate, non ha senso proporre un abbattimento per le rendite vitalizie.

Rammento, altresì, che nel Regno Unito è stato recentemente stabilita la tassazione dei capitali riscossi in seguito alla stipulazione del contratto di assicurazione

sulla vita; che nella riforma fiscale organica prevista dall'amministrazione americana sono contemplate forti riduzioni — inizialmente si tendeva ad un'eliminazione — della deducibilità a fini fiscali degli accantonamenti dei fondi pensioni; che nei paesi in cui essi già esistono, da tempo si discute sull'opportunità di tassarne le rendite.

Al punto in cui ci troviamo non avrebbe alcun senso compiere dei passi indietro, per cui ritengo che sia tuttora da preferire la soluzione che avevamo individuato durante la prima lettura.

Desidero, infine, riprendere una considerazione dell'onorevole Rubinacci, quando faceva notare che un'imposta sulle anticipazioni pari al 18 per cento potrebbe risultare eccessiva...

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mai!

VINCENZO VISCO. Gli abbattimenti dati, alla fine, a livello di aliquota media, e spesso tale aliquota è più bassa del 18 per cento...

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non può essere!

VINCENZO VISCO. L'aliquota viene calcolata attraverso l'IRPEF, ma con gli abbattimenti; si tratta comunque di un dubbio, sul quale gradirei avere un chiarimento.

Prescindendo dalle considerazioni ora esposte, ritengo che vada compiuto uno sforzo di ragionevolezza per evitare di riaprire un contenzioso.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Desidero offrire un chiarimento su un punto, intorno al quale mi pare si stiano creando degli equivoci: le anticipazioni relative alle indennità di fine rapporto e quelle equipollenti non vengono tassate con l'aliquota del 18 per cento, ma sulla base del sistema previsto dal primo comma del nuovo articolo 14, con l'abbattimento cioè delle 500 mila lire.

FRANCESCO AULETA. Signor presidente, vorrei preliminarmente tranquillizzare il relatore: il gruppo comunista non ha mai assunto nel passato, né intende assumere per il futuro iniziative o presentare emendamenti « per dispetto ». La modifica più corposa riguardante la retrodatazione dal 1° gennaio 1983 al 1° gennaio 1980 era già stata proposta alla Camera prima di essere esaminata in Commissione ed approvata in Aula al Senato. Prendiamo atto con piacere del fatto che questa nostra proposta è stata accolta; essa, tra l'altro, era motivata dalla coincidenza per cui la decorrenza dal 1° gennaio 1980 corrisponde alla retrodatazione di diciotto mesi rispetto alla prima decisione di rinvio alla Corte costituzionale.

Condivido i rilievi del relatore soprattutto in merito alle modifiche introdotte dal Senato al primo comma dell'articolo 6; mi riferisco all'abbassamento dell'aliquota dal 15 al 12,5 per cento sui capitali provenienti da assicurazioni. Ritengo, infatti, che sarebbe opportuno ripristinare la misura precedente, anche in considerazione del fatto che per i contratti ultradecennali è previsto ogni dieci anni un ulteriore abbattimento del due per cento con ulteriore abbassamento dell'aliquota complessiva.

Manifestiamo, altresì, perplessità sulla riduzione della base imponibile delle rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione, riduzione prevista dal quarto comma dell'articolo 6: ciò provocherebbe delle sperequazioni rispetto ad altre fonti di reddito aventi sostanzialmente la stessa natura delle rendite in questione.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Da come il dibattito si è svolto finora sembra che tre siano le possibili soluzioni da dare a questo problema. L'onorevole Visco e l'onorevole Piro hanno proposto il ripristino del vecchio testo — cosa che sarebbe gradita al ministro ed al relatore —, il collega Rossi di Montelera ha invece proposto di prendere atto della volontà complessivamente manifestata dal

Parlamento, cioè quella di accettare il testo che ci proviene dal Senato.

A questo punto, chi volesse fare una provocazione — che a me non dispiacerebbe — potrebbe dire: riapriamo la discussione ed apportiamo tutte le modifiche che ciascuno di noi vorrebbe in un testo che realizzi la più opportuna tassazione delle liquidazioni dei capitali e delle rendite derivanti dai contratti di assicurazioni. Ma devo ricordare ai colleghi che ci troviamo di fronte ad un interrogativo: vogliamo che questo provvedimento diventi legge in un arco di tempo ragionevole e dando un senso al lavoro che abbiamo compiuto nel corso di un anno o no? Perché pongo il problema in termini così brutali? Perché ci troviamo di fronte ad una serie di condizionamenti esterni che potrebbero portarci alla conclusione di rinviare tutto. Ricordo, ad esempio, che essendo noi in sede legislativa, almeno due gruppi — quello comunista e quello democratico cristiano — potrebbero chiedere la rimessione in Aula del provvedimento, e la stessa cosa, a norma di regolamento, potrebbe essere chiesta da dieci membri della Commissione o da un certo numero di deputati.

In sostanza, quindi, dobbiamo decidere se cercare un serio accordo su questo provvedimento, cioè abbandonare l'idea che passi attraverso colpi di maggioranza, e procedere sulla base della verifica della volontà di maggioranza e minoranza. Da questo dilemma si può uscire solo con un ragionevole accordo fra persone sensate che avendo lavorato per un anno su questo provvedimento prendono atto della volontà che il Parlamento ha espresso e che non può essere uguale alla volontà che ciascuno di noi avrebbe voluto esprimere. Personalmente, ad esempio, avrei preferito, per i capitali assicurativi l'aliquota del 18 per cento perché ritengo una forzatura l'aggancio con le obbligazioni. Applichiamo l'aliquota del 12,50 per cento perché è quella più bassa che vige in materia di tassazione di redditi da capitale. Con questa esemplificazione ho inteso dire che al meglio non c'è limite e che certo questo

provvedimento neanche per me identifica la soluzione ottimale, quella cioè che avrei scelto se fossi stato l'unico legislatore, ma siamo 630 deputati e 315 senatori la cui volontà merita di essere apprezzata, soprattutto tenendo presente che ha in fondo condotto ad una soluzione ragionevole.

Ciò premesso, desidero soffermarmi su due o tre questioni, poste stamattina dal relatore e dal ministro, cercando di contribuire ad un proficuo lavoro di reciproca convinzione circa l'opportunità di non insistere su certe posizioni, pur avendo queste una loro oggettiva ragionevolezza. Prendiamo, ad esempio, il discorso della retrodatazione e della relativa copertura: il ministro delle finanze, con la consueta acutezza ed intelligenza, ha sbloccato al Senato il problema della copertura mantenendola nell'originario testo ma dilazionando l'esecuzione dei rimborsi nell'arco di tredici anni. Questo significa che la legge non determinerà aggravii rilevanti di rimborso essendo la copertura rimasta la stessa. La valutazione del ministro che l'onere dei rimborsi sia di 750 miliardi circa è forse viziata per eccesso, ma comunque copre le esigenze.

La seconda obiezione mossa dall'onorevole Visentini è relativa al discorso del conguaglio. Cosa succederà in sede di testo unico se dovessimo approvare il conguaglio così com'è previsto, cioè con una serie di oneri a carico delle imprese e dei datori di lavoro? Nel testo unico sulla riscossione il ministro, in forza di questa norma, può apportare quelle rettifiche che ne consentano l'operatività. Credo che questo sia possibile perché anche in quel caso stiamo legiferando in forza di una delega.

Se i gruppi politici manifesteranno la stessa disponibilità del ministro — egli infatti si è rimesso alla sovranità della Commissione pur manifestando il proprio disagio per un provvedimento che non condivide totalmente —, in nome di una mediazione ragionevole e seria, credo che potremmo licenziare oggi il provvedimento certi di aver creato le premesse perché possa diventare definitivamente legge. Se così non fosse, signor ministro, avremmo

lavorato inutilmente perché ci vedremmo riproposto in sede di decreto-legge tutto il contenzioso sul quale abbiamo a lungo ragionato.

Concludendo, desidero esprimerle il mio personale ringraziamento, signor ministro, per la disponibilità che ella ha manifestato non rinunciando a posizioni serie ma comunque manifestando rispetto per la volontà del Parlamento, volontà alla quale ciascuno di noi deve sacrificare qualcosa.

RENATO ALPINI. Mi dispiace che non sia presente, in questo momento, l'onorevole Rubinacci, capogruppo, in questa Commissione, del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Devo comunque ribadire che — come già egli fece in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura — che il nostro gruppo voterà contro il provvedimento. Diceremo allora, e ribadiamo adesso, che sarebbe stato più prudente, prima di approvare questo provvedimento, attendere la sentenza della Corte costituzionale che, nell'ordinanza del 20 giugno 1984, parlò di illegittimità della tassazione delle liquidazioni di fine rapporto. Allo stato, credo che il provvedimento in discussione, comunque vada a finire il suo esame, sarà fonte di infiniti contenziosi. Il nostro gruppo, tenendo presente le opinioni della Corte costituzionale, ha sostenuto in via pregiudiziale la illegittimità della tassazione delle indennità di fine rapporto ed ha provveduto a presentare circa una ventina di emendamenti che avrebbero potuto rappresentare un miglioramento del testo al nostro esame. Ma i nostri emendamenti non sono stati approvati. Successivamente, il Senato ha apportato modifiche, secondo me sostanziali, che i colleghi si sono affrettati a definire migliorative, con l'eccezione del relatore, che non ha sostenuto tale tesi.

Per quanto riguarda i capitali assicurativi e le rendite vitalizie il nostro gruppo ritiene che (per la verità il ministro delle finanze ha già chiarito questo principio) quando colui che ha stipulato un contratto di assicurazione ha usufruito, nella dichiarazione dei redditi, della de-

trazione dei premi pagati, possa essere soggetto alla tassazione. Ma io credo che le assicurazioni sulla vita per le quali l'interessato non abbia chiesto alcuna detrazione dei premi dovrebbero essere esenti da ogni imposta.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. I premi vengono detratti. La critica che si può portare è che in questo modo si operano due detrazioni, una nella dichiarazione annuale dei redditi, l'altra nel momento in cui viene corrisposto il capitale. Abbiamo però detto che non era possibile fare diversamente, poiché altrimenti dovremmo imporre ai contribuenti di tenere un libro nel quale scrivere le detrazioni che abbiano apportato durante tutta la vita.

RENATO ALPINI. Signor ministro, lei può essere di questa opinione, ma io non lo sono. Io mi riferivo a colui che ha pagato i propri premi, attingendo ai propri risparmi, senza chiedere alcuna detrazione. Perché tale reddito deve essere tassato?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non si tassano i premi! La ritenuta va commisurata sulla differenza tra l'ammontare del capitale e quella del premio!

RENATO ALPINI. Ho premesso che non è un conto semplice a farsi.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. È semplicissimo, lo fa la compagnia per la ritenuta alla fonte.

RENATO ALPINI. Forse non riesco a farmi capire: dico che secondo me è inconcepibile che chi ha pagato i premi senza chiedere detrazioni fiscali, per esempio, per trent'anni, debba essere soggetto addirittura a fare le ritenute, tramite la compagnia di assicurazione, con tutti i conguagli. Alla fine ci rimetterà sempre. La rendita vitalizia viene colpita. Io sono convintissimo, onorevole ministro, che se il provvedimento al nostro esame sarà ap-

provato, esso costituirà fonte di innumerevoli ricorsi, sarà motivo di impugnazione nelle sedi opportune.

Il nostro gruppo, in conclusione, è contrario al provvedimento ed anche alle modifiche apportate al Senato.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Signor presidente, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nella discussione, vorrei ricordare, anche dopo le indicazioni fornite dal ministro, che il provvedimento, nel testo approvato in Senato, viene considerato da una larga parte dei componenti la Commissione come non definitivo. Il gruppo di maggioranza relativa (quello della democrazia cristiana) ha avanzato una proposta che però non ha trovato riscontro positivo negli interventi che si sono susseguiti, al punto che è già stata prospettata una serie di emendamenti notevolmente modificativi dei punti più delicati. Ritengo opportuno, per l'esame di questi emendamenti già depositati, ed in attesa dei prescritti pareri, che si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto che consenta di esplorare la possibilità di larghi accordi.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Se mi è consentito, vorrei osservare che in caso di modifiche apportate dal Senato, l'esame dell'altro ramo del Parlamento deve limitarsi alle parti che sono state modificate, senza estendersi all'intero progetto di legge.

Faccio rilevare che la copertura di 280 miliardi annui per il 1985, 1986 e 1987 riguarda un minor gettito derivante dalla riduzione dell'imposizione sulle liquidazioni pari a circa il 24-25 per cento rispetto alla tassazione precedente. Nella relazione iniziale queste cifre venivano indicate analiticamente e sulla loro base già risultava una copertura piuttosto stretta dei rimborsi. Nel momento in cui la normativa è stata estesa agli anni precedenti, essa è risultata del tutto insufficiente, salvo che per il primo anno. Infatti, quand'anche la legge fosse pubblicata domani nella *Gazzetta ufficiale*, si

perderebbero le liquidazioni maturate da dopodomani in poi, mentre non avremmo i rimborsi in quanto necessitano sessanta giorni per emanare i decreti ministeriali e novanta per presentare le domande. D'altra parte anche per il 1985 occorre considerare che molte robuste liquidazioni sono tenute ferme in attesa del provvedimento.

La retrodatazione comporta un vuoto complessivo per gli anni successivi; da ciò discende l'articolo 7, con il quale si dà una certa tranquillità all'amministrazione prevedendo una scalettatura nel lavoro da svolgere.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Ritengo che sia più saggio attendere l'acquisizione dei pareri, per poi decidere se costituire un Comitato ristretto o continuare i lavori in questa sede; propongo, di convocare la seduta per domani alle ore 11.

FRANCO PIRO. Ritengo che esista la possibilità di licenziare il provvedimento nella giornata di domani, dando l'opportunità al Senato di concludere rapidamente l'iter legislativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, sarei disposto a ritirarne almeno due per facilitare i lavori del Comitato ristretto, a condizione che esistano la volontà ed i presupposti per procedere rapidamente. Dimostreremmo serietà se riuscissimo, adesso, a deliberare di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto in seno al quale esprimere le esigenze manifestate dai vari gruppi. Se la volontà comune è quella di trovare un punto di intesa, magari rinunciando a taluni emendamenti, credo che il provvedimento potrà senz'altro essere approvato prima delle vacanze estive.

RUBES TRIVA. Il gruppo comunista si opporrà ad ogni ipotesi volta ad ostaco-

lare l'approvazione del provvedimento e si dichiara altresì disponibile ad ogni proposta concreta tendente, invece, ad esaurirne l'iter.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che se veramente esiste la volontà di approvare questo provvedimento dovremmo immediatamente procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, dopo di che, acquisiti i pareri delle altre Commissioni, alla presenza del ministro potremmo procedere alle successive fasi della discussione e della votazione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Si può procedere anche subito alla costituzione di un Comitato ristretto, chiedo però che i suoi lavori siano rinviati a questa sera.

FRANCESCO PIRO. La Commissione potrà essere convocata domani mattina solo se il Comitato ristretto terminerà questa sera i suoi lavori. Credo, quindi, che dovremmo costituirlo subito.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione a domani alle ore 9 e di procedere immediatamente alla costituzione del Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il Comitato ristretto si riunirà immediatamente.

**La seduta termina alle 19.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---